

# Riunione di coordinamento in materia di contenzioso europeo – 8 ottobre 2019

## Elenco delle cause pregiudiziali esaminate

---

### *Ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 258 TFUE*

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<b>C-573/19 COMMISSIONE /ITALIA</b>	<b>PCM - DAGL MIN. SALUTE MIN. GIUSTIZIA MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIN. SVIULUPPO ECONOMICO MIN. AMBIENTE TERRITORIO E MARE</b>	<b><u>Ambiente - Qualità dell'aria</u></b> Ricorso per infrazione, proposto ex art. 258 TFUE dalla Commissione europea e diretto a far constatare alla CGUE che: 1) a causa dell'inosservanza sistematica e continuata dei valori limite annuali di concentrazione di NO2 a partire dal 2010 in alcune zone (agglomerati di Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Firenze, Roma, Catania e Comune di Genova), la Repubblica italiana è venuta meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa; 2) non avendo adottato a partire dall'11 giugno 2010 misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il NO2 nelle zone indicate al punto 1, la Repubblica italiana è venuta meno anche agli obblighi imposti dall'art. 23, par. 1, della direttiva 2008/50, da solo e in combinato disposto con l'allegato XV, punto A di tale direttiva.

*Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali*

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p style="text-align: center;"><b>Cause riunite C-478/19 e C-479/19 ITALIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Corte di Cassazione</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MIN. ECONOMIA E DELLE FINANZE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONSOB</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BANCA D'ITALIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ABI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali- Tassazione fondi chiusi e aperti</u></b></p> <p>Compatibilità con gli artt. 49 (libertà di stabilimento), 63 (libertà di circolazione dei capitali), 12 (divieto di discriminazione in ragione della nazionalità) del TFUE, come interpretati dalla CGUE, della norma nazionale, di cui all'art. 35, comma 10-ter del d.l. n. 223/2006, nella parte in cui limita ai fondi di investimento immobiliare chiusi l'agevolazione delle imposte ipotecarie e catastali in sede di acquisizioni di immobili strumentali da parte di operatori professionali.</p>
<p style="text-align: center;"><b>C-481/19 ITALIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Corte Costituzionale</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PCM - DAGL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONSOB</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BANCA D'ITALIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AGENTE DEL GOVERNO PRESSO CEDU</b></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Doppia pregiudizialità. Diritto al silenzio e procedimento amministrativo</u></b></p> <p>Interpretazione dell'art. 14.3 della direttiva 2003/6/CE, in quanto tuttora applicabile <i>ratione temporis</i>, e dell'art. 30.1, lett. b), del regolamento (UE) n. 596/2014, in materia di sanzioni amministrative per omessa collaborazione con un'autorità di vigilanza (<i>dubbio sulla possibilità di interpretare la predetta normativa europea di diritto derivato nel senso di consentire agli SM di non sanzionare chi si rifiuti di rispondere a domande dell'autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative punitive e, in caso di risposta negativa, dubbio sulla validità della stessa normativa europea rispetto agli articoli 47 e 48 CDFUE, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU e delle tradizioni costituzionali comuni degli SM</i>).</p>
<p style="text-align: center;"><b>C-496/19 ITALIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Commissione Tributaria della Campania</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Codice Doganale Comunitario - Revisione dell'accertamento delle bollette doganali-</u></b></p> <p>Interpretazione dell'art. 78 ("Controllo a posteriori delle dichiarazioni") del Regolamento</p>

	<b>AGENZIA DOGANE E MONOPOLI</b>	Cee 2913/1992 che istituisce un codice doganale comunitario ( <i>dubbio sulla possibilità di instaurare il procedimento di revisione dell'accertamento in presenza di precedente sottoposizione a verifica fisica, senza contestazione, all'atto della loro importazione di merci della medesima tipologia di quella oggetto di gravame</i> ).
--	--------------------------------------	--

*Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro*

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<b>C-448/19 SPAGNA</b>	<b>MIN. GIUSTIZIA  MIN. INTERNO</b>	<b><u>Permesso di soggiorno di lunga durata</u></b> Interpretazione dell'art. 12 ("Tutela contro l'allontanamento") della direttiva 2003/109 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, in relazione all'art. 3 ("Allontanamento del cittadino di paese terzo") della direttiva 2001/40 relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi ( <i>dubbio se un cittadino di paese terzo, soggiornante di lungo periodo, che abbia commesso un reato punito con una pena privativa della libertà superiore ad un anno, possa essere allontanato "automaticamente", senza che sia necessario valutare la sua situazione personale, familiare, sociale e lavorativa così come previsto dall'art. 12 della direttiva 2003/109</i> )
<b>C-450/19 FINLANDIA</b>	<b>PCM DAGL  PCM DIP AFFARI REGIONALI</b>	<b><u>Concorrenza - Appalti pubblici</u></b> Interpretazione dell'art. 101.1 TFUE a norma del quale sono incompatibili con il mercato interno e vietati, <i>inter alia</i> , tutti gli

	<p><b>MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>ANAC</b></p> <p><b>ARERA</b></p> <p><b>AGCM</b></p>	<p>accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra SM e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza (<i>dubbio se gli effetti della intesa anticoncorrenziale tra due imprese partecipanti ad un appalto, ai fini della prescrizione del potere sanzionatorio dell'Autorità di regolazione, terminano al momento della presentazione delle offerte o si estendano sino all'esecuzione del contratto</i>).</p>
<p><b>C-485/19</b> <b>SLOVACCHIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>BANCA D'ITALIA</b></p> <p><b>ABI</b></p> <p><b>AGCM</b></p>	<p><b><u>Clausole abusive nei contratti di credito ai consumatori</u></b></p> <p>Compatibilità con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, e con il principio di effettività, della disciplina slovacca sulla prescrizione del diritto del consumatore (ai sensi della quale il diritto del consumatore alla restituzione di una prestazione derivante da una clausola contrattuale abusiva si prescrive in un periodo oggettivo di tre anni, anche nel caso in cui il consumatore stesso non sia in grado di vagliare la clausola contrattuale abusiva e tale prescrizione decorre anche nella situazione in cui il consumatore non era a conoscenza del carattere abusivo della clausola contrattuale).</p>
<p><b>C-488/19</b> <b>IRLANDA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. INTERNO</b></p>	<p><b><u>Mandato d'arresto europeo</u></b></p> <p>Interpretazione della Decisione quadro n. 2002/584 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (<i>dubbio sull'applicabilità di detta Decisione al caso in cui il soggetto ricercato sia stato dichiarato colpevole e condannato in uno Stato terzo, ma detta sentenza sia stata riconosciuta dallo Stato emittente ed eseguita secondo la normativa di quest'ultimo</i>).</p>

<p><b>C-515/19</b> <b>FRANCIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN.SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>AGCOM</b></p>	<p><b><u>Comunicazioni elettroniche- Sistemi mobili satellitari-</u></b></p> <p>Interpretazione delle definizioni di “sistemi mobili via satellite” e “componenti terrestri complementari” di cui alla decisione n. 626/2008/CE sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (<i>dubbio sulla legittimità del provvedimento con il quale l’Autorità di regolazione delle comunicazioni elettroniche francese ha autorizzato la società Immarsat Ventures alla gestione di componenti terrestri complementari di un sistema mobile via satellite</i>).</p>
<p><b>C-530/19</b> <b>AUSTRIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>ENAC</b></p> <p><b>AUTORITA’ REGOLAZIONE TRASPORTI</b></p>	<p><b><u>Trasporto aereo - diritti dei passeggeri</u></b></p> <p>Interpretazione degli artt. 5.1, lett. b) - cancellazione del volo - e 9.1, lett. b) - diritto ad assistenza - del Reg 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (<i>dubbio se il vettore aereo che sia obbligato a fornire l’assistenza al passeggero, sia responsabile anche del danno patito dal passeggero medesimo a causa del comportamento negligente dei dipendenti dell’albergo messo a disposizione dal vettore aereo o sia obbligato solamente a procurare un albergo sostenendo i relativi costi</i>).</p>
<p><b>Cause riunite</b> <b>C-566/19 PPU</b> <b>LUSSEMBURGO e</b> <b>C-626/19 PPU</b> <b>PAESI BASSI</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. INTERNO</b></p>	<p><b><u>Mandato di arresto europeo -</u></b></p> <p>Interpretazione della nozione “Autorità giudiziaria emittente” di cui all’art. 6.1 della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra SM, alla</p>

		<p>luce del punto 75 della sentenza CGUE del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lübeck e Zwickau), C-508/18 e C-82/19 PPU (<i>dubbio sulla legittimazione o meno del pubblico ministero francese a emettere validamente un mandato d'arresto europeo in vista della consegna, da parte del Lussemburgo e dei Paesi Bassi, di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale, tenuto conto che le condizioni di una siffatta decisione di emissione e, in particolare, la sua proporzionalità sono state vagliate preliminarmente da un giudice e che, in ogni caso, la persona ricercata, dopo la consegna effettiva, può domandare la nullità della stessa al giudice dello Stato di emissione</i>).</p>
<p><b>C-625/19 PPU PAESI BASSI</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. INTERNO</b></p>	<p><b><u>Mandato di arresto europeo</u></b> - Interpretazione della nozione "Autorità giudiziaria emittente" di cui all'art. 6.1 della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra SM, alla luce del punto 75 della sentenza CGUE del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lübeck e Zwickau), C-508/18 e C-82/19 PPU (<i>dubbio sulla legittimazione o meno del pubblico ministero svedese a emettere validamente un mandato d'arresto europeo in vista della consegna, da parte dei Paesi Bassi, di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale, tenuto conto che le condizioni di una siffatta decisione di emissione e, in particolare, la sua proporzionalità sono state vagliate preliminarmente da un giudice</i>).</p>
<p><b>C-627/19 PPU PAESI BASSI</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. INTERNO</b></p>	<p><b><u>Mandato di arresto europeo</u></b> Interpretazione della nozione "Autorità giudiziaria emittente" di cui all'art. 6.1 della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al</p>

		<p>mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra SM, alla luce del punto 75 della sentenza CGUE del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lübeck e Zwickau), C-508/18 e C-82/19 PPU (<i>dubbio sulla legittimazione o meno del pubblico ministero di Bruxelles a emettere validamente un mandato d'arresto europeo in vista della consegna, da parte dei Paesi Bassi, di una persona ricercata ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta da una decisione esecutiva di un giudice belga, tenuto conto che una siffatta decisione di emissione non può formare oggetto di ricorso giurisdizionale</i>).</p>
<p><b>C-443/19</b> <b>SPAGNA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN.SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>AGCOM</b></p>	<p><b><u>Reti e servizi di comunicazione elettronica</u></b></p> <p>Interpretazione dell'art. 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.</p> <p>(<i>Dubbio sulla compatibilità della normativa spagnola che assoggetta l'operatore di comunicazioni elettroniche già gravato della tassa sullo spettro ad un'ulteriore imposta</i>).</p>
<p><b>C-500/19</b> <b>AUSTRIA</b></p>	<p><b>PCM DAGL</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MIN. BENI CULTURALI</b></p> <p><b>PCM-DIE</b></p> <p><b>AGCOM</b></p>	<p><b><u>Diritto d'autore e commercio elettronico</u></b></p> <p>Interpretazione degli artt. 14 direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, 11 direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e 8 direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.</p> <p>(<i>Dubbio concernente l'applicazione del regime di esenzione da responsabilità ex artt. 2 e 14 direttiva 2000/31/CE in relazione ai contenuti caricati dagli utenti</i>).</p>

		<p><i>nonché i limiti all'esenzione di tale responsabilità in presenza di un ruolo attivo dell'host provider (piattaforma Youtube) che ne condizionerebbe altresì l'assoggettabilità anche ai provvedimenti inibitori.</i></p>
<p><b>C-526/19 FRANCIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN.SVILUPPO ECONOMICO</b> <b>MIN. SALUTE</b> <b>MIN. POLITICHE AGRICOLE</b></p>	<p><b><u>Legislazione alimentare</u></b> Interpretazione dell'art. 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 258/97 del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti ed i nuovi ingredienti alimentari. <i>(Dubbio circa la possibilità di ricondurre all'ambito di applicazione di detto Regolamento gli alimenti costituiti da animali interi destinati al consumo come tali, oppure limitare l'applicazione soltanto agli ingredienti alimentari isolati a partire dagli animali nel caso di specie insetti)</i></p>